

**Si riportano di seguito gli articoli della legge e del nuovo regolamento di maggiore interesse per i pescatori sportivi e dilettantistici.**

**DISCIPLINA DELLA PESCA**

**ART. 15 LICENZE DI PESCA**

1. L'esercizio della pesca è consentito a chi sia in possesso di una delle seguenti licenze:

- a) licenza di tipo A: di durata annuale, autorizza la pesca professionale nonché quella dilettantistica con gli attrezzi di cui alla lettera b);
- b) licenza di tipo B: di durata annuale, autorizza l'esercizio della pesca dilettantistica con canna, anche munita di mulinello, con la tirlindana, la mazzacchera e la bilancia;
- c) licenza di tipo C: della durata di quindici giorni, autorizza la pesca con gli attrezzi di cui alla lettera b);
- d) licenza di tipo D: di durata giornaliera, autorizza la pesca sportiva nell'ambito delle manifestazioni agonistiche, secondo le disposizioni del regolamento di attuazione di cui all'articolo 21.

2. - L'importo delle tasse regionali di concessione a cui è soggetto il rilascio delle licenze di pesca è così determinato:

- a) euro 50,00 per la licenza di cui al comma 1, lettera a);
- b) euro 35,00 per la licenza di cui al comma 1, lettera b);
- c) euro 10,00 per la licenza di cui al comma 1, lettera c);
- d) euro 1,00 per la licenza di cui al comma 1, lettera d).

3. Gli effetti della licenza di pesca decorrono dal versamento della tassa di concessione.

4. La licenza di pesca rilasciata nelle altre regioni e nelle Province autonome di Trento e Bolzano ha validità sul territorio regionale della Toscana.

**ART 19 SANZIONI**

1. Chi esercita la pesca senza essere munito di licenza è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 80,00 a euro 480,00.

2. Chi, pur essendone munito, non è in grado di esibire la licenza, è soggetto alla sanzione di euro 30,00, purché, entro dieci giorni dalla contestazione, ne dimostri il possesso alla provincia sul cui territorio è avvenuta l'infrazione.

3. Chi cagiona danno alla fauna ittica attraverso scarichi inquinanti, o uso di sostanze nocive, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 300,00 a euro 900,00. I responsabili sono inoltre tenuti a risarcire alla Provincia i costi per la ricostituzione del patrimonio ittiofaunistico e per l'eventuale ripristino del corpo idrico.

4. Chi introduce nei corpi idrici della regione fauna ittica estranea a quella autoctona, senza la prescritta autorizzazione, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 80,00 a euro 480,00, e a un'ulteriore sanzione da euro 10,00 a euro 20,00 per ciascun capo.

5. La violazione dei divieti di cui all'articolo 18 (riguarda la vendita del pescato) comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 80,00 a euro 480,00.

6. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 21 comma 1 lettera b) comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 30,00 a euro 180,00.

7. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 21 comma 1, lettera c) comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 10,00 a euro 20,00 per ogni capo.

8. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 21 comma 1, lettera a) comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 80,00 a euro 480,00 in caso di uso di mezzi vietati su specie vietate, o di misura vietata, la sanzione è raddoppiata.

9. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 21 comma 1 lettera h), comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 30,00 a euro 180,00.

10. Le sanzioni amministrative di cui al presente articolo sono raddoppiate nel caso in cui le infrazioni siano state commesse da uno dei soggetti di cui all'articolo 20.

11. Per l'accertamento e la contestazione delle violazioni alla presente legge si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689

(Modifiche al sistema penale) e della legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative).

12. Competente all'applicazione delle sanzioni è la provincia nel cui territorio è accertata l'infrazione.

#### **ART. 20 VIGILANZA E SANZIONI**

1. Sono incaricati di far osservare le disposizioni della presente legge gli agenti dipendenti dagli enti locali o di parchi nazionali e regionali,

gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, le guardie volontarie delle associazioni dei pescatori, venatorie o ambientaliste, ed altri

ai quali sia attribuita la qualifica di guardia giurata.

2. Nell'esercizio della vigilanza i soggetti di cui al comma 1 possono chiedere l'esibizione della licenza e del pesca alle persone trovate in esercizio di pesca.

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 agosto 2005, n. 54/R**

**Regolamento di attuazione della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 7 (Gestione delle risorse ittiche e regolamentazione della pesca nelle acque interne).**

#### **ART. 2 MEZZI CONSENTITI PER LA PESCA DILETTANTISTICA**

1. Nelle acque classificate a salmonidi ai sensi dell'articolo 10 della l.r. 7/2005 è consentito:

- a) l'uso di una sola canna munita di un solo amo;
- b) l'uso di esche artificiali corredate di uno o più ami anche multipli;
- c) l'uso della moschiera e della camoliera, corredate di non più di tre ami.

2. Nelle acque a salmonidi è vietata la pasturazione, nonché l'uso come esca di uova di pesci o larve di mosca. Delle larve di mosca è vietata altresì la detenzione sul luogo di pesca.

3. Nelle acque classificate a ciprinidi ai sensi dell'articolo 10 della l.r. 7/2005, è consentito:

- a) l'uso dei mezzi previsti per le acque a salmonidi ai sensi del comma 1;
- b) l'uso di un numero di canne fino a tre, collocate in uno spazio massimo di 10 metri, recanti ciascuna fino a due ami, semplici o multipli;
- c) l'uso della mazzacchera e della bilancia, anche montata su palo di manovra, con lato massimo della rete metri 1,50 e maglie di lato non inferiore a 1 centimetro.

4. Nelle acque a ciprinidi è vietato l'uso della bilancia a scorrere. L'uso della bilancia è altresì vietato dove la larghezza del corpo idrico non raggiunga i 6 metri.

5. Nelle acque di foce o salmastre e negli specchi lacustri naturali o artificiali di rilevante superficie, oltre a quanto consentito nelle acque a salmonidi e a ciprinidi, è consentito l'uso della tirlindana, munita di non più di tre ami, semplici o multipli, e della bilancia con lato della rete non superiore a 5 metri, e maglie di lato non inferiore a 1 centimetro.

6. Limitatamente al periodo in cui è consentita la pesca al crognolo o latterino, nella bilancia è ammesso l'uso di una toppa centrale di lato non superiore a 3 metri e con maglie di 6 millimetri di lato. I periodi di pesca ai

*crognolo o latterino sono indicati nel piano provinciale e nel corso di un anno non possono superare la durata complessiva di sei mesi.*

*7.E' vietato utilizzare per la pesca qualunque strumento o attrezzo non elencato nel presente articolo.*

### **ART. 3 POSTO DI PESCA**

*1——.Il posto di pesca spetta al primo occupante.*

*2——Il primo occupante ha diritto a che il pescatore sopraggiunto si collochi a una distanza minima di metri. Tale distanza è raddoppiata per la pesca con bilancella o per la pesca da natante di cui all'articolo*

*3——Durante il legittimo esercizio della pesca il pescatore ha diritto a non essere soggetto a turbative da parte di terzi, finché non abbia ultimato le relative operazioni.*

### **ART. 4 PESCA DA NATANTE**

*1.——Ai fini del presente regolamento si intende per natante una struttura galleggiante in grado di effettuare spostamenti guidati, idonea al trasporto di più di una persona.*

*2.——In mancanza dell'individuazione, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera p) della l.r. 7/2005, dei corpi idrici o i tratti di essi in cui è consentita la pesca da natante, essa è vietata nelle acque fluviali classificate a salmonidi.*

### **ART. 5 PERIODI DI PESCA**

*1.—— la pesca è consentita da un'ora prima della levata del sole a un'ora dopo il tramonto.*

*2.——L'esercizio della pesca nelle zone di foce o ad acque salmastre e in specchi lacustri, naturali o artificiali di rilevante superficie, non è soggetta ad limitazioni di orario.*

*3.—— Sono consentite senza limiti di tempo, fuorché nelle acque a salmonidi:*

*a) la pesca con la mazzacchera;*

*b) la pesca con la canna all'anguilla, al pesce gatto, al siluro e ai gamberi;*

*c) la pratica del carp - fishing, nei corpi idrici individuati dalle province.*

*4) Durante la pesca notturna è vietata la detenzione di specie diverse da quelle di cui è consentita la pesca, eccezion fatta per le esche.*

### **ART. 6 LIMITI DI CATTURA**

*1. Alle attività di pesca si applicano i limiti di cattura stabiliti all'allegato A al presente regolamento, salvo quanto previsto dal comma 2.*

*2) I limiti concernenti i modi di pesca, i tempi, le specie, le misure minime e il numero di catture, sono derogabili quando i corpi idrici siano sottoposti a forme di gestione convenzionata.*

*3\*\* vietata la pesca del gambero italico, del gobione, dello scazzone, del ghiozzo, dello spinarello, del cobit del nono.*

*4) Per le specie non indicate nell'allegato A si applicano i divieti previsti dalle leggi nazionali.*

*5) Il pesce di misura inferiore a quella minima consentita liberato e reimpresso in acqua.*

~~*è liberato e reimpresso in acqua.*~~ **ALLEGATO A**

#### **Limiti di cattura (articolo 6)**

*1. Per ogni giornata di pesca si applicano i seguenti limiti di cattura:*

*a) salmonidi 6 capi*

*b) persico trota 6 capi*

*c) persico reale 5 capi*

*d) luccio 5 capi*

*e) orata 5 capi*

- f) spigola 5 capi
- g) ombrina 5 capi
- h) cheppia 3 capi

2 È vietata la pesca di esemplari delle seguenti specie ittiche aventi lunghezza inferiore a quella indicata, misurata dall'apice del muso fino alla ~~stremità~~estremità della pinna caudale, e nei periodi a fianco riportati:

- a) salmonidi centimetri 22; dal lunedì successivo alla prima domenica di ottobre al sabato antecedente l'ultima domenica di febbraio;
- b) luccio centimetri 40; dal 1 gennaio al 1 aprile;
- c) tinca centimetri 30; dal 15 maggio al 30 giugno;
- d) carpa centimetri 35; dal 15 maggio al 30 giugno;
- e) persico trota centimetri 30; dal 1 maggio al 30 giugno;
- f) persico reale centimetri 20; dal 1 aprile al 30 giugno;
- g) anguilla centimetri 30;
- h) barbo centimetri 18;
- i) storione centimetri 60;
- j) cefalo o muggine centimetri 20;
- k) passera o rombo centimetri 25;
- l) spigola centimetri 30;
- m) cheppia o alosa dal 1 maggio al 30 giugno;
- n) orata ombrina centimetri 25

#### ART. 7 ULTERIORI LIMITAZIONI E DIVIETI

1. — È vietato disporre reti da posta a una distanza inferiore a 30 metri da scale di monta  
 — prese d'acqua, da sbocchi di canali, cascate naturali o artificiali, dalle arcate dei ponti  
 — e da sbarramenti dei corsi d'acqua.

2. — Sono altresì vietate le seguenti attività:

- a) la pesca con le mani;
- b) la pesca subacquea;
- c) l'uso di sorgenti luminose per attirare la fauna ittica;
- d) la pesca mediante prosciugamento;
- e) la pesca con materiale esplodente;
- f) la pesca con la corrente elettrica;
- g) la pesca e la pasturazione con sangue o con attivanti chimici, ovvero con sostanze  
 — che li contengano;
- h) la pesca mediante sostanze atte ad intorpidire, stordire od uccidere la fauna  
 — ittica, nonché la raccolta ed il commercio degli esemplari storditi o uccisi;
- i) la pesca mediante ancorette a lancio e strappo.

3. È vietato abbandonare sul luogo di pesca ami innescati, fili, pesci o quant'altro possa essere causa di inquinamento, danneggiamento di altre specie o turbativa anche estetica dei luoghi.

4. È vietato introdurre nel territorio della Toscana materiale ittico vivo sprovvisto di certificazione sanitaria

#### ART. 8 REIMMISSIONE IN ACQUA DELLA FAUNA ITTICA VIVA DETENUTA ILLECITAMENTE

1. Chi venga trovato dai soggetti incaricati della vigilanza in possesso di fauna ittica viva in violazione alle disposizioni della l.r. 7/2005 e del presente regolamento è tenuto a reimmetterlo in acqua.

## **ART. 9 TABELLE DI SEGNALAZIONE**

- 1 Le tabelle di segnalazione hanno dimensioni minime di 20 per 30 centimetri con scritta nera su fondo giallo.*
- 2. Le tabelle sono collocate su sostegni, naturali o artificiali, tinteggiati di bianco sulle vie e punti di accesso tutto il perimetro dell'area interessata, ad un'altezza che ne consenta la visibilità frontale da almeno 30 metri di distanza.*
- 3. Nel caso in cui la zona sia attraversata da ponti, traghetti, o guadi, almeno una tabella è posizionata nei punti di accesso.*
- 4. Le tabelle di segnalazione sono mantenute in buono stato di conservazione e di leggibilità dai gestori dei corpi idrici.*